

PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE AD APPALTI PUBBLICI

Il Decreto Legislativo 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) ha apportato alcune novità in materia di appalti pubblici. Esso è tuttora in fase di approvazione e a partire da agosto 2007 entrerà pienamente in vigore.

Fino a quel momento continueranno a valere testi legislativi e, più in generale, le norme presentate qui di seguito.

L'articolo 97 della Costituzione afferma che, in materia di opere e lavori pubblici, l'attività amministrativa deve garantire la qualità e uniformarsi a criteri di efficienza ed efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della concorrenza tra operatori.

La Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 (Legge Merloni) definisce **lavori pubblici** le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

La legge, sopra citata, istituisce, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: organo costituito di 5 membri, nominati dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I membri durano in carica 5 anni e non possono essere riconfermati.

L'Autorità si occupa di:

- vigilare per assicurare l'economicità di esecuzione dei lavori;
- vigilare sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia, verificando anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento di lavori pubblici;
- accertare che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
- segnalare al Governo e al Parlamento fenomeni di inosservanza o applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
- formulare proposte per la revisione del regolamento;
- predisporre ed inviare al Governo e al Parlamento una relazione annuale in cui si evidenzino disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici.

Per l'espletamento della propria funzione l'Autorità si avvale dell'*Osservatorio dei lavori pubblici*, nonché della consulenza del *Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali*, per le questioni di carattere tecnico.

La novità legata alla Legge Merloni è l'introduzione del concetto di qualificazione (**Art. 8**):

“I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione ai sensi della normativa vigente [UNI EN ISO 9000].”

A questo scopo è istituito un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 €, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi (es.: **OS2 Classifica I:**

Categoria Opere speciali, superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico, importo sino a 258.228 €).

Esso è **attuato da organismi di diritto privato di attestazione**, appositamente autorizzati dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Quindi l'Articolo 8, sopra citato, introduce la costituzione delle **Società Organismi di Attestazione** (SOA) a cui è affidato il compito di attestare:

- l'esistenza dei **requisiti generali** e speciali;
- il possesso del certificato di **sistema qualità** o, nei casi previsti, della **dichiarazione di presenza di elementi significativi e correlati del sistema qualità**.

In questo modo si ottiene il risultato che il sistema di attestazione/certificazione viaggia su due binari paralleli:

- da un lato vi sono gli organismi di certificazione che rilasciano all'impresa la certificazione di sistema qualità o la dichiarazione di "presenza di elementi significativi e correlati del sistema qualità"; (si rimanda alla scheda specifica CEI/UNI per le informazioni in tale ambito)
- dall'altro lato vi sono le SOA che verificano e attestano che l'impresa possieda, i requisiti e la certificazione rilasciata dagli organismi di certificazione.

CATEGORIE DI LAVORI PUBBLICI

Il *Decreto del Presidente della Repubblica 25 Febbraio 2000, n. 34*, regola l'ambito delle attestazioni. All'Articolo 3 afferma che:

“Le imprese sono qualificate per categoria di opere generali, per categoria di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi”:

- I - fino a Euro 258.228
- II - fino a Euro 516.457
- III - fino a Euro 1.032.913
- IV - fino a Euro 2.582.284
- V - fino a Euro 5.164.569
- VI - fino a Euro 10.329.138
- VII - fino a Euro 15.493.707
- VIII - oltre Euro 15.493.707

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema (per l'approfondimento di tale concetto si rimanda alla scheda relativa al sistema qualità).

La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale riguardano gli *aspetti gestionali* dell'impresa nel suo complesso, in relazione a tutte le categorie di opere e classifiche di importi.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale, ovvero il possesso della dichiarazione della presenza dei requisiti del sistema aziendale, rilasciate dai soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000, al momento del rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione è attestato dalle SOA.

Nella tabella seguente è elencata la suddivisione delle opere pubbliche.

TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE E VECCHIE CATEGORIE

Con il fondo azzurro sono evidenziate le lavorazioni per cui è prescritta la qualificazione obbligatoria

	CATEGORIE NUOVE	QUALIF OBBLIG.
G E N E R A L I	OG 1 Edifici civili e industriali	Sì
	OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	Sì
	OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Sì
	OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo	Sì
	OG 5 Dighe	Sì
	OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Sì
	OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio	Sì
	OG 8 Opere fluviali, di difesa, di Sistemazione idraulica e di bonifica	Sì
	OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica	Sì
	OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	Sì
	OG 11 Impianti tecnologici	Sì
	OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	Sì
	OG 13 Opere di ingegneria naturalistica	Sì

	OS 1	Lavori in terra	
	OS 2	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico	Sì
	OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	Sì
	OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	Sì
	OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	Sì
	OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
	OS 7	Finiture di opere generali di natura edile	
	OS 8	Finiture di opere generali di natura tecnica	
	OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	Sì
	OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	Sì
	OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	Sì
	OS 12	Barriere e protezioni stradali	Sì
S	OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	Sì
P	OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	Sì
E	OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	Sì
C	OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	Sì
I	OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	Sì
A	OS 18	Componenti strutturali in acciaio o metallo	Sì
L	OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	Sì
I	OS 20	Rilevamenti topografici	Sì
Z	OS 21	Opere strutturali speciali	Sì
Z	OS 22	Demolizione di opere	
A	OS 23	Impianti di potabilizzazione e depurazione	Sì
T	OS 24	Verde e arredo urbano	Sì

E	OS 25	Scavi archeologici	Sì
	OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
	OS 27	Impianti per la trazione elettrica	Sì
	OS 28	Impianti termici e di condizionamento	Sì
	OS 29	Armamento ferroviario	Sì
	OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Sì
	OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	Sì
	OS 32	Strutture in legno	
	OS 33	Coperture speciali	Sì
	OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	

Ognuna delle categorie riportate in tabella sarà quindi ulteriormente suddivisa in base alle classifiche di importo.

LE SOCIETA' ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

Le caratteristiche che devono avere le SOA sono indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2000, n. 34, modificato dal DPR 10 marzo 2004, n. 93 [Regolamento Martinat].

E' importante, da parte di chi richiede l'attestazione informarsi sulle caratteristiche della SOA a cui si sta rivolgendo, per avere la garanzia che rispetti i vincoli di spesa e di tempistica nell'erogazione dell'attestazione:

1. La legge prevede che le SOA siano costituite sotto forma di società per azioni (s.p.a.), la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "*organismi di attestazione*". La sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve ammontare almeno a 516 000 €.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del Regolamento.
4. La composizione e la struttura organizzativa della SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.

6. L'Autorità può richiedere alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
7. Non possono svolgere l'attività di attestazione le SOA:
 - a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
 - b) che sono soggette a procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione;
 - d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;
 - e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena;
 - f) che nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
 - g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste.
8. Le SOA comunicano all'Autorità l'eventuale sopravvivenza di fatti e circostanze che incidono sulle situazioni di cui al precedente punto.
9. La mancata risposta a richieste dell'Autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui al comma precedente nel medesimo termine, o la comunicazione di informazioni non veritiere implicano l'applicazione di sanzioni per un ammontare sino a 25.822 € nel primo caso e sino a 51.646 € nel secondo caso, e possono nei casi più gravi comportare la revoca dell'autorizzazione.

Requisiti tecnici:

1. L'organico minimo deve essere composto da:
 - a) un direttore tecnico laureato in ingegneria o in architettura, abilitato all'esecuzione della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nella forma prevista dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;

- b) tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
 - c) sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.
 3. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza della carica; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.
 4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

L'elenco delle SOA autorizzate è consultabile sul sito www.autoritalavoripubblici.it alla sezione casellario informatico. Alla stessa voce è possibile consultare l'elenco delle imprese che hanno conseguito la qualificazione.

Svolgimento dell'attività di qualificazione:

Le SOA devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;
- c) agire in modo imparziale con equità di trattamento;
- d) assicurare indipendenza;
- e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
- f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare la certificazione;

Non è consentito alle SOA il ricorso a prestazioni di soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale nell'espletamento delle proprie attività.

Ogni attestazione o il rinnovo di essa, le attività integrative di revisione o variazione sono soggette al pagamento di un corrispettivo che viene determinato in rapporto all'importo complessivo ed al numero di categorie generali o specializzate su cui si richiede di essere qualificati. **E' possibile avere un'idea del corrispettivo da versare consultando il sito www.attestazione.net alla sezione costo attestazione SOA. Per dare un'idea dei costi, la richiesta di **una sola attestazione all'interno della prima categoria di importo di opere pubbliche può avere un costo variabile tra 4.151.85 e 8.303.71 €.****

Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo maggiore del doppio del minimo previsto. Ogni patto contrario è considerato nullo.

Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione; sono ammesse dilazioni non superiori ai sei mesi ove, al momento del rilascio dell'attestazione, sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (Rid) per l'intero corrispettivo.

Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.

Informarsi sulle caratteristiche della Società a cui si intende richiedere è importante ai fini della scelta.

E' importante sapere che: **in base a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con la Determinazione n. 50 è vietato alle Società di Attestazione:**

- 1. fare consulenza, raccogliere o redigere direttamente o tramite i propri incaricati i documenti e le dichiarazioni necessarie per l'Attestazione delle ditte clienti;**
- 2. assumere posizioni di intermediario tra la ditta cliente e altre società;**
- 3. proporre indistintamente verso tutti i clienti condizioni agevolate che di fatto riducano in maniera generalizzata il prezzo minimo stabilito dalla normativa vigente per l'Attestazione.**

PERCORSO PER OTTENERE L'ATTESTAZIONE

Le imprese, che vogliono partecipare all'assegnazione di appalti di opere pubbliche, oltre alla certificazione di sistema, devono compiere i seguenti passi:

- L'impresa deve stipulare un apposito contratto con una delle SOA autorizzate.
- La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa richiedente e, entro novanta giorni dalla stipula del contratto, rilascia l'attestazione. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni; trascorso tale periodo e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o il diniego al suo rilascio.
- La SOA deve informare l'Autorità del rilascio o del diniego dell'attestazione entro i successivi trenta giorni.
- L'attestazione **ha validità pari a 5 anni, con verifica triennale** del mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.
- Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dal rilascio dell'attestazione già acquisita.
- Il rinnovo segue le stesse condizioni e modalità del rilascio dell'attestazione stessa.
- Non costituiscono rinnovo e non producono variazioni di durata dell'attestazione le modifiche che non producano effetti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; tali variazioni sono soggette a procedure accelerate nonché a tariffa ridotta.
- In caso di fusione o altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.

MODALITA' DI ATTESTAZIONE

Lo stesso DPR 34/00 indica quali devono essere le caratteristiche a cui devono sottostare le aziende che intendano richiedere l'attestazione e le modalità per ottenerla.

Requisiti generali:

I requisiti d'ordine generale necessari all'ottenimento della qualificazione sono:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite;
- b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
- c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
- d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- f) iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
- g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione attività;
- h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
- i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;
- j) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

L'Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di questo aspetto è fatto esplicito riferimento nel contratto da sottoscrivere tra SOA e impresa.

Per le società commerciali, le cooperative e i loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti alle lettere a), b), e c) si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori miniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

- a) adeguata capacità economica e finanziaria;
- b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- d) adeguato organico medio annuo.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

- a) da idonee referenze bancarie;
- b) dalla cifra di affari, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

- a) con la presenza di idonea direzione tecnica;
- b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta.

6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori.

7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di

ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.

Per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12 (Barriere e protezioni stradali) aggiudicati o subappaltati a decorrere dal 1 gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudo di lavori della categoria OS12 di importo superiore ai 50 mila euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.

9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale, con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito.

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredata dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'ammortamento ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati abbiano svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di cinque miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 ed il rapporto di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), è inferiore alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

Appalti di importo inferiore a 150 000 €

Per partecipare ad appalti di importo pari o inferiore a 150.000 € un'impresa non ha l'obbligo di iscriversi alla SOA.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 € qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

- a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Un'impresa, inoltre, ha la possibilità di partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 € se è socia di un consorzio che possieda tali requisiti.

Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 11 febbraio 1994 n. 109 [Legge Merloni]: *Legge quadro in materia di lavori pubblici*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 554 (Supplemento Ordinario n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000): *Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2000, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 49, Supplemento Ordinario 35 del 29 Febbraio 2000) [Decreto Bargone]: *Sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori , ai sensi dell'articolo 8 della legge 109/1994 e successive modificazioni*;
- Legge n. 340 del 24 novembre 2000: *Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi*;
- Legge 443 del 21 dicembre 2001: *Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*.
- Legge 1 agosto 2002, n. 166 (Gazzetta Ufficiale n. 181, 3 agosto 2002): *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*.
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004): *Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici*.
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006): *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*

Fonti di informazione / link utili

- www.autoritalavoripubblici.it
- www.serviziobandi.llpp.it

Aggiornato al 04/05/2007